

L'informazione bancaria

- ✓ *Normativa italiana;*
- ✓ *Normativa europea;*
- ✓ *Operazioni bancarie;*
- ✓ *Contabilità;*
- ✓ *Casi giurisprudenziali;*
- ✓ *Aggiornamento tassi;*
- ✓ *Appendice.*

Con annesso corso su
"Servizi, Contratti ed
operazioni bancarie"

L'informazione bancaria: dalla normativa alla giurisprudenza;
dalle operazioni bancarie ai riflessi contabili; dai contratti al contenzioso.

L'informazione bancaria

Editore: Commercialista Telematico

Via Tripoli, 86

47900 Rimini

Cod. Fisc. e P. IVA 03273690408

A cura del Dott. Luigi Risolo

Tutti i diritti riservati.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento sia totale che parziale,
sono riservati per tutti i Paesi.

L'editore e l'autore non assumono alcuna responsabilità per eventuali errori, difetti interpretativi ed intervenute modifiche normative, sui contenuti.

Indice

Normativa

1. **Le nuove operazioni di bonifico ed addebito in conto corrente: il sistema SEPA.** Pag. 4
2. **I requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro: le novità nella normativa italiana. La normativa europea.** Pag. 15

Aggiornamento sui tassi

3. **Il saggio degli interessi legali.** Pag. 27

Aspetti contabili

4. **Contabilità: la riconciliazione bancaria.** Pag. 30

Giurisprudenza e casi concreti

5. **Il caso: quando il creditore può rifiutare un pagamento con assegni.** Pag. 36
6. **Conto corrente cointestato con il defunto: le possibilità di utilizzo delle somme depositate.** Pag. 39
7. **Il mutuo troppo gravoso è annullabile.** Pag. 41

Servizi, Contratti ed operazioni bancarie

8. **Il Conto corrente: elementi base.** Pag. 47

Appendice a pag. 50

Normativa

1. Le nuove operazioni di bonifico ed addebito in conto corrente: il sistema SEPA.

Dal 1° Febbraio 2014, tutti gli intermediari finanziari hanno posto in essere un nuovo servizio in materia di bonifici bancari ed addebiti sul conto corrente: parliamo, cioè, del nuovo servizio SEPA.

SEPA è l'acronimo di: **Single Euro Payments Area**, ovvero **"Area unica dei pagamenti in euro"**.

In buona sostanza, si tratta di un'area entro la quale i cittadini, le imprese, gli enti pubblici e privati, a prescindere dalla loro residenza, possono eseguire e ricevere pagamenti, diversi dal denaro contante, in euro sia all'interno del proprio Stato di appartenenza che negli altri paesi – rientranti in tale area – alle medesime condizioni e con gli stessi diritti e doveri.

L'area di riferimento è composta (salvo future variazioni) da 28 paesi dell'Unione Europea più i seguenti: Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino.

34 Paesi in tutto.



Normativa

Paesi dell'Area unica dei pagamenti in euro

Gli stati europei che rientrano nella zona SEPA cioè "Area unica dei pagamenti in euro" sono i seguenti:

Stati europei che adottano l'Euro

Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.

Stati europei che non adottano l'Euro

Bulgaria, Croazia, Danimarca, Lituania, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria.

Stati non rientranti nell'Unione Europea

Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino.

Tale nuovo sistema è stato introdotto per effetto del "Regolamento dell'Unione Europea n. 260 del 2012" approvato, dal Parlamento Europeo e del relativo Consiglio in data 14 Marzo 2012.

Il sistema SEPA si prefigge la creazione "di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri".

In altri termini, esso mira a sviluppare "servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali".

In linea generale, il SEPA intende far conseguire ai soggetti interessati (cittadini, imprese, enti pubblici, privati ed operatori economici in generale) i seguenti benefici:

- riduzione dei costi relativi ai servizi di bonifico bancario ed addebito sul conto corrente;
- maggiore efficienza nelle operazioni di pagamenti ed incassi transfrontalieri;
- riduzione dei ritardi nei pagamenti.

Nell'ambito di queste operazioni, un ruolo importante viene svolto dalla Banca d'Italia, la quale svolge la funzione di promuovere e facilitare l'adozione di tale nuovo sistema da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi gli istituti bancari e, nello stesso tempo, di presidiare la migrazione verso il nuovo sistema (SEPA).

Normativa

Le operazioni che rientrano del sistema SEPA

Il sistema SEPA si riferisce alle seguenti operazioni:

- **bonifici;**
- **addebiti sul conto corrente.**

Non rientrano nella SEPA gli strumenti di pagamento diversi da tali operazioni: RI.BA (ricevute bancarie), i MAV, i RAV, i bollettini postali e bancari, i quali, nel loro complesso, presentano specificità tali da non permetterne la piena riconduzione agli standard SEPA.

Nel sistema SEPA non rientrano gli assegni.

La normativa europea

Come accennato in precedenza, il sistema SEPA è stato introdotto per effetto del Regolamento UE n. 260 del 2012, approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 14 Marzo 2012.

Tale regolamento, pertanto, ha stabilito “i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro” modificando, nel contempo, il precedente Regolamento CE n. 924 del 16 Settembre 2009 che, a sua volta, stabilisce le direttive in materia di pagamenti transfrontalieri nella Comunità Europea (abrogando il precedente Regolamento CE n. 2560 del 2001).

Nel regolamento n. 260 del 2012, va evidenziato, quanto riportato al punto 1 delle osservazioni, il quale, a sua volta, dispone quanto segue:

“La creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. A tal fine, il progetto dell’area unica dei pagamenti in euro («SEPA») mira a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l’Unione in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali. Quale conseguenza dell’introduzione di standard, norme e prassi di pagamento aperti e comuni e mediante il trattamento integrato dei pagamenti, la SEPA dovrebbe offrire ai cittadini e alle imprese dell’Unione dei servizi di pagamento in euro sicuri, a prezzi concorrenziali, facili da usare e affidabili. Ciò si dovrebbe applicare ai pagamenti SEPA a livello nazionale e transfrontaliero, alle stesse condizioni di base e conformemente agli stessi diritti e obblighi, indipendentemente dal luogo all’interno dell’Unione. La SEPA dovrebbe essere completata in modo da facilitare l’accesso di nuovi operatori sul mercato e lo sviluppo di nuovi prodotti, e da

Normativa

creare condizioni favorevoli a una maggiore concorrenza nei servizi di pagamento e al libero sviluppo e alla rapida attuazione in tutta l'Unione delle innovazioni relative ai pagamenti.

Di conseguenza, l'aumento delle economie di scala, l'accresciuta efficienza operativa e il rafforzamento della concorrenza dovrebbero tradursi in una pressione ottimizzata al ribasso sui prezzi dei servizi di pagamento elettronici in euro. Gli effetti dovrebbero essere significativi, in particolare negli Stati membri in cui i pagamenti sono relativamente costosi rispetto ad altri Stati membri. Il passaggio alla SEPA non dovrebbe pertanto essere accompagnato da aumenti complessivi dei prezzi per gli utilizzatori dei servizi di pagamento («USP»), in generale, e per i consumatori, in particolare. Per contro, quando l'USP è un consumatore, è opportuno promuovere il principio del non addebitamento di commissioni più elevate. La Commissione continuerà a monitorare l'evoluzione dei prezzi nel settore dei pagamenti ed è invitata a produrre al riguardo un'analisi annuale”.

Ancora più determinante, nel Regolamento Ue in questione, è il riporto, nell'art. 2, delle definizioni utili ad inquadrare meglio il funzionamento del sistema SEPA.

<p>Regolamento UE n. 260 del 2012 Articolo 2 Definizioni</p>	
Bonifico	<p>È un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento, eseguite a partire da un conto di pagamento del pagatore da parte del PSP detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione data dal pagatore (vedasi testualmente la norma);</p>
Addebito diretto	<p>È un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'addebito di un conto di</p>

	pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore;
Pagatore	una persona fisica o giuridica detentrici di un conto di pagamento e che autorizza l'ordine di pagamento a partire da tale conto ovvero, qualora non esista un conto di pagamento del pagatore, una persona fisica o giuridica che effettua un pagamento su un conto di pagamento di un beneficiario;
Beneficiario	una persona fisica o giuridica detentrici di un conto di pagamento e che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;
Conto di pagamento	È un conto detenuto in nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;
Sistema di pagamento	È un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione o il regolamento di operazioni di pagamento;
Schema di pagamento	È un insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione concordato tra i PSP (prestatori del servizio di pagamento) per l'esecuzione di operazioni di pagamento nell'Unione e negli Stati membri, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni;

PSP	<p>È un prestatore di servizi di pagamento rientrante in una delle categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE, esclusi gli organismi elencati all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE;</p>
USP	<p>È la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario;</p>
Operazione di pagamento	<p>È l'atto, iniziato dal pagatore o dal beneficiario, di trasferimento di fondi tra conti di pagamento nell'Unione, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;</p>
Ordine di pagamento	<p>È l'istruzione da parte di un pagatore o di un beneficiario al suo PSP di eseguire un'operazione di pagamento;</p>
Commissione interbancaria	<p>È una commissione pagata tra il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario per le operazioni di addebito diretto;</p>
MIF	<p>È una commissione interbancaria multilaterale oggetto di un accordo tra più di due PSP;</p>


BBAN	È un numero identificativo di un conto di pagamento che individua, senza ambiguità, un unico conto di pagamento presso un PSP in uno Stato membro e che può essere utilizzato esclusivamente per operazioni di pagamento nazionali, laddove lo stesso conto di pagamento è identificato dall'IBAN per le operazioni di pagamento transfrontaliere;
IBAN	È un numero identificativo di un conto bancario di pagamento internazionale che individua, senza ambiguità, un unico conto di pagamento in uno Stato membro, e i cui elementi sono specificati dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO);
BIC	È un codice identificativo d'azienda che individua, senza ambiguità, un PSP e i cui elementi sono specificati dall'ISO;
Standard ISO 20022 XML	È uno standard per lo sviluppo di messaggi finanziari elettronici secondo la definizione dell'ISO, comprendente la rappresentazione fisica delle operazioni di pagamento nella sintassi XML, conformemente alle regole commerciali e alle linee guida di attuazione di schemi a livello di Unione per operazioni di pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
Sistema di pagamento di importo rilevante	Si tratta di un sistema di pagamento il cui scopo principale è il trattamento, la compensazione o il regolamento di singole operazioni di pagamento altamente prioritarie e urgenti, e

	principalmente di ammontare elevato;
Data di regolamento	È la data in cui sono assolti gli obblighi relativi al trasferimento di fondi tra il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario;
Incasso	È la parte di un'operazione di addebito diretto che va dal suo inizio da parte del beneficiario sino al suo completamento con il normale addebito sul conto di pagamento del pagatore;
Mandato	È l'espressione del consenso e dell'autorizzazione prestati dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al PSP del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre l'incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al PSP di quest'ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;
Sistema di pagamento al dettaglio	È un sistema di pagamento, diverso da un sistema di pagamento di importo rilevante, la cui finalità principale è di trattare, compensare o regolare bonifici o addebiti diretti che sono generalmente trasmessi in forma aggregata e che sono principalmente di importo contenuto e di bassa priorità;
Microimpresa	È un'impresa che, al momento della conclusione del contratto di servizio di pagamento, è un'impresa quale definita all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

Consumatore	È una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
Operazione R	È un'operazione di pagamento che non può essere debitamente eseguita da un PSP o che dà luogo a un trattamento di eccezione, tra l'altro a causa di una mancanza di fondi, di una disposizione di incasso richiamata, di un importo o di una data errati, di una mancanza di mandato o di un conto errato o chiuso;
Operazione di pagamento transfrontaliera	È un'operazione di pagamento iniziata da un pagatore o da un beneficiario, quando il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;
Operazione di pagamento nazionale	È un'operazione di pagamento iniziata da un pagatore oppure da un beneficiario, quando il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati nello stesso Stato membro;
Parte di riferimento	È una persona fisica o giuridica a nome della quale il pagatore dispone un pagamento o il beneficiario lo riceve.

Il quadro normativo di riferimento complessivo

La disciplina normativa in tema di SEPA consiste (allo stato attuale) in 4 provvedimenti così prodotti: 2 provvedimenti della Banca d'Italia, un Decreto Legislativo italiano (emanato nel 2010) ed un Regolamento Ue del Parlamento Europeo e relativo Consiglio.



In buona sostanza, per dare un ordine cronologico, dalle sopra riportate tabelle si evince che vi è un primo passo fatto dal Parlamento Italiano il quale approva ed emana il Decreto Legislativo n. 11

Normativa

del **2010**, il quale, in 42 articoli da attuazione alla normativa europea in tema di servizi di pagamento del mercato interno (Direttiva 2007/64/CE).

Di particolare rilievo è l'articolo 3, del citato Decreto Legislativo, laddove sancisce dei paletti ben precisi in tema di spese applicabili ai servizi di pagamento.

Nel **2011**, segue il primo dei due provvedimenti posti in essere dalla Banca d'Italia, ovvero il Provvedimento del 5 Luglio 2011 avente ad oggetto l'attuazione del Titolo II, cioè dei "Diritti ed Obblighi delle parti" del Decreto Legislativo n. 11 del 2010.

Il Titolo II, riguarda tutta la parte normativa che va dall'articolo 3 all'art. 32 di tale Decreto.

In tale Provvedimento della Banca d'Italia, viene messo in evidenza, sin dall'inizio, l'art. 31 dello stesso in quanto "rimette alla Banca d'Italia l'emanazione di misure di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II del medesimo decreto, riguardanti diritti ed obblighi delle parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento".

Tale provvedimento, infatti, tiene conto "anche delle osservazioni formulate nell'ambito di un'apposita procedura di consultazione pubblica" e, peraltro, "fornisce indicazioni a contenuto vincolante per i prestatori e per gli utilizzatori di servizi di pagamento: dal comportamento di entrambi dipende infatti il conseguimento delle finalità di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, di sicurezza ed efficienza dei servizi, di tutela degli utilizzatori alle quali è indirizzata la normativa" (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 5 Luglio 2011).

Nel **2012**, il Parlamento Europeo ed il relativo Consiglio approvano ed emanano il Regolamento UE n. 260/2012, il quale stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009.

Tale Regolamento è composto da un'ampia premessa e n. 18 articoli, i quali nello specifico recano disposizioni in tema di: oggetto ed ambito di applicazione del regolamento; definizioni (dal concetto di bonifico fino a cosa si intende per "parte di riferimento"); Raggiungibilità del PSP (Payment Service Provider ovvero del codice identificativo del fornitore dei servizi di pagamento); interoperabilità (ovvero le condizioni che devono rispettare schemi di pagamento utilizzati dai PSP per effettuare bonifici ed addebiti diretti); requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto; commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto; accessibilità del pagamento; sanzioni, etc.

Infine, nel **2013**, la Banca d'Italia interviene nuovamente con un Provvedimento, stavolta però, attuativo del Regolamento UE n. 260/2012, visto pocanzi.

Infatti, il Provvedimento, datato 12 Febbraio 2013, contiene le istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009.

Tale provvedimento (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) è strutturato in 10 articoli più un allegato (composto dalle lettere A), B) e C) le quali contengono ulteriori istruzioni operative in materia di bonifici ed addebiti).

2. I requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro: le novità nella normativa italiana. La normativa europea.

Dal 1° Settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2015 n. 135 al fine di dare attuazione alle norme comunitarie:

- in tema di requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti in euro (articolo 11 del Regolamento UE n. 260/2012 del 14 Marzo 2012);
- per ciò che attiene le disposizioni sanzionatorie sulle violazioni in tema di pagamenti transfrontalieri in euro (secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 924/2009 del 16 Settembre 2009).

I pagamenti transfrontalieri: cosa si intende?

Sono le transazioni di pagamenti – principalmente a mezzo banca – eseguite all'interno di un Stato membro dell'Unione Europea oppure tra due stati membri – nella moneta dell'euro – e sottoponibili a identiche commissioni bancarie.

L'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 135 del 2015 sancisce che tale Decreto contiene la disciplina – in termini di sanzioni – per le violazioni, come accennato in precedenza, delle disposizioni previste dalla normativa europea e, più precisamente:

- Regolamento CE n. 924/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Settembre 2009 relativo ai pagamento transfrontalieri nella Comunità e, che a sua volta, abroga il precedente Regolamento CE n. 2560/2001;
- Regolamento UE n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Marzo 2012, il quale stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento CE n. 924/2009.

Normativa

Prima, di trattare (come avverrà nelle successive pubblicazioni) il resto della normativa italiana ovvero contenuta nel Decreto Legislativo n. 135 del 2015, si pone, in questa sede, una disamina riassuntiva delle disposizioni europee previste negli, appena, elencati regolamenti.

La normativa europea

Il Parlamento Europeo ed il relativo Consiglio approvarono, nel 2001, il Regolamento n. 2560/2001 – del 19 Dicembre 2001 - contenente disposizioni in tema di “pagamenti transfrontalieri in euro”.

La finalità di tale regolamento era quella di istituire delle norme sui pagamenti transfrontalieri in euro, al fine di assicurare che le commissioni (in termini di spese sulle operazioni) applicabili fossero uguali a quelle applicate all’interno di uno stato membro: in altri termini, commissioni bancarie uniformi ed uguali in tutti gli stati aderenti all’Unione Europea.

Tale regolamento era applicabile, però, ai pagamenti transfrontalieri in euro non superiori ad € 50.000,00 ed eseguiti all’interno della Comunità.

Tale regolamento, tuttavia, non si applicava ai pagamenti transfrontalieri effettuati tra enti per loro proprio conto.

Le finalità o, per meglio dire, le motivazioni che indussero il Parlamento ed il Consiglio Europeo ad adottare tale regolamento furono le seguenti:

- dai risultati di uno studio effettuato dalla Commissione Europea e pubblicato il 20 Settembre del 2001 emerse che i consumatori non ricevevano sufficienti informazioni – o nella peggiore dei casi non ricevevano nulla – in tema di costi sui bonifici, ed il costo medio degli stessi non era mutato nel corso degli anni (cioè dal 1993 al 2001);
- la necessità e l’urgenza di migliorare i servizi sui “pagamenti transfrontalieri” non era solo una volontà del Parlamento e Consiglio Europeo ma anche della Banca Centrale Europea (la quale si era già espressa con apposite relazioni rese nel 1999 e 2000);
- la Commissione Europea aveva già comunicato (Aprile del 2001) al Parlamento, Consiglio, Comitato Economico e Sociale, Comitato delle Regioni e Banca Centrale Europea, che in preparazione all’introduzione delle banconote e monete in euro, intendeva adottare tutti i mezzi necessari a garantire che i costi delle operazioni transfrontaliere siano allineati a quelle delle transazioni nazionali e che la zona dell’euro divenisse trasparente e comprensibile per tutti i cittadini “in quanto area di pagamento interna”;
- necessità di rispettare l’obiettivo, al momento dell’introduzione dell’euro, di una tariffazione identica o quanto meno simile – e comunque contenuta – dei costi relativi ai pagamenti transfrontalieri;

Normativa

- la necessità dell'uniformità di tali costi cresceva in virtù del compiersi del processo di completamento del mercato interno e dell'aumento del volume dei pagamenti transfrontalieri;
- il mantenimento di un livello di commissioni più alto per i pagamenti transfrontalieri rispetto a quelli nazionali costituiva un freno agli scambi internazionali e, per l'effetto, un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno;
- applicazione del principio della parità delle commissioni sulle operazioni transfrontaliere di pagamento in euro, soprattutto su quelle elettroniche (a tal proposito, fu stabilito addirittura che tale principio dovesse essere applicato dal 1° Luglio 2002, prevedendosi, peraltro, un periodo di transizione per i bonifici transfrontalieri fino al 1° Luglio 2003);
- necessità di informare il consumatore in tema di commissioni bancarie (o costi) applicabili ai pagamenti transfrontalieri sia in euro che in altra valuta;
- restava ferma la possibilità per gli istituti di credito di applicare tariffe di costi differenti purchè non si creasse una discriminazione tra pagamenti transfrontalieri e nazionali;
- gli istituti di credito dovevano rendere più efficiente i pagamenti transfrontalieri mediante la numerazione internazionale dei conti correnti bancari ("International Bank Account Number", IBAN) e il codice di identificazione bancario («Bank Identifier Code», BIC) necessari per il trattamento automatizzato dei bonifici transfrontalieri;
- al fine di alleggerire gli oneri che gravavano sugli enti che effettuavano pagamenti transfrontalieri si riteneva opportuno eliminare, progressivamente, gli obblighi di dichiarazione sistematica previsti ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti;
- adozione da parte degli Stati membri di procedure di reclamo e ricorso per la risoluzione delle eventuali controversie tra i soggetti coinvolti nelle operazioni di pagamento transfrontaliere ovvero il beneficiario del pagamento, l'ordinante e l'ente di pagamento;
- la Commissione Europea doveva presentare entro il 10 luglio 2004 una relazione sull'applicazione del presente regolamento;
- necessità di prevedere una procedura che consentisse l'applicazione di tale regolamento anche sui pagamenti transfrontalieri effettuati nella valuta di un altro Stato Membro (qualora quest'ultimo decidesse in tal senso).

Curiosità ...

Cosa accadeva per le commissioni sugli Assegni Bancari?

Con l'emanazione di tale regolamento non si riteneva di applicare il principio della parità delle commissioni agli assegni cartacei, in quanto la natura di essi non consentiva un trattamento efficace come i pagamenti elettronici.

Da tali premesse, dunque, si giunse all'adozione del Regolamento CE n. 2560/2001, il quale fino alla sua regolare validità ovvero alla sua abrogazione con il successivo Regolamento CE 924/2009, comprendeva 9 articoli.

L'articolo 1, intitolato dell'"Oggetto e ambito di applicazione", stabiliva che tale regolamento era applicabile ai pagamenti transfrontalieri in euro d'importo non superiore ad € 50.000,00 ed eseguito all'interno della Comunità.

Il regolamento non era applicabile ai pagamenti transfrontalieri effettuati tra enti per loro proprio conto.

All'articolo 2, intitolato delle "definizioni" contiene, per l'appunto, le definizioni utili all'applicazione di tale regolamento e che, come vedremo nelle prossime pubblicazioni, sono state radicalmente modificate con il successivo Regolamento CE n. 924/2009 del 16 Settembre 2009.

Le definizioni si riferivano ai seguenti principi:

- a) "pagamenti transfrontalieri" (bonifici transfrontalieri, operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico, assegni transfrontalieri);
- b) strumento di pagamento elettronico;
- c) strumento di pagamento con accesso a distanza;
- d) strumento di moneta elettronica;
- e) ente;
- f) commissioni applicate.

All'art. 3, venne stabilito quanto segue:

- dal 1° Luglio 2002 le commissioni applicate da un ente sulle operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico in euro per un importo massimo di € 12.500,00 dovevano essere

Normativa

uguali a quelle addebitate dallo stesso ente sui pagamenti corrispondenti in euro effettuati nello stato membro dove è stabilito l'ente;

- dal 1° Luglio 2003 le commissioni applicate da un ente sui bonifici transfrontalieri in euro fino ad un importo non superiore ad € 12.500,00 dovevano essere uguali a quelle addebitate dallo stesso ente sui bonifici corrispondenti in euro effettuati nello stato membro dove è stabilito l'ente;
- a partire dal 1° Gennaio 2006 l'importo massimo di € 12.500,00 doveva essere innalzato ad € 50.000,00.

L'articolo 4 riguardava l'obbligo per ogni ente di assolvere al principio della "trasparenza delle commissioni" ovvero all'obbligo di mettere a disposizione dei propri clienti dei fogli informativi ed illustrativi sulle commissioni applicabili per i pagamenti transfrontalieri e per i pagamenti effettuati nello stato membro dove l'ente è stabilito.

Nello specifico si prevedeva che, ad esempio, sul libretto assegni doveva figurare una sorta di avvertenza in tema di commissioni applicate per l'utilizzo transfrontaliero degli assegni ed inoltre una serie di informazioni preliminari e specifiche sulla variazione dell'entità delle commissioni e sugli addebiti per il cambio valuta da e in euro.

L'articolo 5, prevedeva una serie di misure utili per facilitare i bonifici internazionali, mediante la seguente prassi:

- comunicazione dell'ente (banca) a ciascun cliente, che ne faceva richiesta, del proprio codice d'identificazione – BIC;
- fornitura da parte del cliente alla banca, che esegue il bonifico, del codice IBAN del beneficiario e del codice BIC dell'istituto bancario del beneficiario pena l'applicazione di commissioni supplementari (in special modo se l'operazione di bonifico non andava a buon fine a causa delle informazioni o dati imprecisi);
- a partire dal 1° Luglio 2003 gli enti (banche) dovevano inserire – negli estratti di conto corrente di ogni cliente – il codice IBAN (del cliente) ed il BIC dell'ente (istituto bancario).

L'articolo 6, prevedeva degli obblighi a carico degli Stati membri in tema di pagamenti transfrontaliero e nello specifico si stabiliva che:

- gli Stati membri dovevano sopprimere a partire dal 1° Luglio 2002 ogni obbligo di dichiarazione – previsto dalle norme statali interne – ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti e relativo ai pagamenti transfrontalieri non superiori ad € 12.500,00;
- gli Stati membri dovevano sopprimere a far data dal 1° Luglio 2002 ogni obbligo – previsto dalle norme statali interne – riguardante le informazioni minime sui dati del beneficiario, che impedisca l'automazione dell'esecuzione di un pagamento.

L'articolo 7 garantiva il rispetto del presente regolamento CE (n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001, poi abrogato) mediante l'istituzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Normativa

L'articolo 8 prevedeva una sorta di "clausola di riesame" nel senso che entro il 1° Luglio 2004 la Commissione doveva presentare al Parlamento Europeo ed al Consiglio una relazione (con anche proposte di modifica) sull'applicazione del presente regolamento, e nello specifico sui seguenti punti:


- evoluzione delle infrastrutture in materia di sistemi di pagamento transfrontaliero;
- opportunità di migliorare i servizi al consumatore rafforzando le condizioni di concorrenza nella prestazione di servizi di pagamento transfrontalieri;
- effetti dell'applicazione del presente regolamento sulle commissioni relative ai pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro;
- opportunità di portare l'importo da € 12.500,00 ad € 50.000,00 (relativo alla soppressione di ogni obbligo di dichiarazione ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti con riferimento ai pagamenti transfrontalieri, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento), a partire dal 1° Gennaio 2006.

Infine, l'articolo 9 si riferisce all'entrata in vigore del regolamento in questione.

Dunque, il Regolamento CE n. 2560/2001 del 19 Dicembre 2001 è rimasto in vigore fino all'emanazione del successivo Regolamento CE n. 924/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Settembre 2009.

Cosa è accaduto a livello europeo a partire dal 16 settembre 2009 in materia di pagamenti transfrontalieri?


... punti essenziali




Viene adottato il Regolamento CE n. 924/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001.

Normativa


Tale Regolamento (n.924/2009), si fonda sui seguenti ulteriori punti essenziali:




Il regolamento CE n. 2560/2001 ha contribuito a ridurre le commissioni delle operazioni di pagamento transfrontaliere in euro portandole allo stesso livello di quelle dei pagamenti nazionali



Il regolamento CE n. 2560/2001 ha incoraggiato il settore europeo dei pagamenti a compiere gli sforzi necessari per costruire un'infrastruttura per i pagamenti a livello europeo.



Nella Commissione Europea dell'11 febbraio 2008 relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001, così come ha evidenziato le positività esposte nei due punti precedenti, ha rilevato nel contempo delle criticità.




In merito alle criticità, la Relazione di cui al riquadro precedente, ha posto in evidenza il fatto che vi sono state delle problematiche pratiche relative all'applicazione di tale Regolamento CE del 2001.

Normativa


I Problemi che furono riscontrati e ufficializzati con la Relazione della Commissione dell'11 Febbraio 2008 in merito all'applicazione pratica del precedente Regolamento CE n. 2560 del 2001, consistevano in:

- perturbazioni del mercato interno dei pagamenti dovute a obblighi di dichiarazione statistica divergenti;
- mancanza di autorità competenti nazionali chiaramente individuate;
- all'assenza di organismi di ricorso extragiudiziale per controversie connesse a tale regolamento;
- il Regolamento CE non riguardava gli addebiti diretti.

Da ciò, la necessità di emanare un nuovo Regolamento CE con abrogazione del 2560/2001, in virtù anche del fatto che nel 2007 fu approvata la Direttiva 2007/64/CE in tema di servizi di pagamento nel mercato interno.



La necessità di modificare il Regolamento CE n. 2560/2001 scaturiva anche dal fatto che la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno forniva e fornisce tutt'ora una base giuridica moderna per la creazione di un mercato interno dei pagamenti a livello europeo.



A maggior ragione, in base alla Direttiva 2007/64/CE, si riteneva produrre un nuovo Regolamento CE anche per ciò che riguardava gli aspetti definitori relativi a:

- pagamenti transfrontalieri;
- pagamento nazionale;
- pagatore;
- beneficiario;
- prestatore di servizi di pagamento;
- utilizzatore di servizi di pagamento;
- operazione di pagamento;
- ordine di pagamento;
- commissione;
- fondi;
- consumatore;
- microimpresa;
- commissione interbancaria;
- addebito diretto;
- sistema di addebito diretto.

Normativa

Il regolamento (CE) n. 2560/2001 riguardava i bonifici transfrontalieri e le operazioni di pagamento elettronico transfrontaliere.

Con l'entrata in vigore della Direttiva 2007/64/CE, ovvero di rendere possibili gli addebiti diretti transfrontalieri, si ritenne consigliabile estendere l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001.

Questo perché in tale Direttiva del 2007 (ovvero Direttiva 2007/64/CE del 13 Novembre 2007), il Parlamento Europeo ed il Consiglio avevano inteso rendere maggiormente possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e di conseguenza era di vitale importanza garantire il buon funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento.

Fino al 2007, infatti, emerse che "i mercati dei servizi di pagamento degli Stati membri erano organizzati separatamente, su base nazionale, e il quadro giuridico che regolamentava i servizi di pagamento era frammentato in 27 ordinamenti nazionali".

Eppure negli anni ancora precedenti, la Comunità Europea si era mossa in tal senso ma senza raggiungere gli effetti sperati, infatti era già stata adottata la seguente normativa:

- Raccomandazione 87/598/CEE della Commissione, dell'8 dicembre 1987, relativa ad un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico (relazioni fra istituti finanziari, commercianti e prestatori di servizio e consumatori);
- Raccomandazione 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta;
- Direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri;
- Raccomandazione 97/489/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti
- Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro;


Perciò, già nel 2007, emerse che tali misure continuavano ad essere insufficienti. La coesistenza di disposizioni nazionali e di un quadro comunitario incompleto dava origine a confusione e incertezza giuridica.

L'esigenza, dunque, che doveva perseguire la Direttiva 2007/64/CE del 13 Novembre 2007 era quella di "istituire un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento, siano essi compatibili o meno con il sistema derivante dall'iniziativa del settore finanziario a favore della creazione di un'area di pagamento unica in euro, che risulti neutrale in modo da garantire

Normativa

parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori, e che rappresenti un chiaro progresso in termini di costi per i consumatori, nonché di sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a livello nazionale” (punto 4 delle considerazioni introduttive alla Direttiva 2007/64/CE).

... UN CENNO A ...



Infatti, la DIRETTIVA 2007/64/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, ha apportato **modifiche** alle seguenti Direttive:

Normativa

- 97/7/CE (del Parlamento Europeo e del Consiglio) del 20 Maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
- 2002/65/CE (del Parlamento Europeo e del Consiglio) del 23 Settembre 2002 concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE;
- 2006/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio) del 14 giugno 2006 , relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ;

abrogando nel contempo la Direttiva 97/5/CE (del Parlamento Europeo e del Consiglio) del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri .

... PARTICOLARITÀ DELLA DIRETTIVA ... 2007/64/CE

Tale Direttiva, recante norme in tema di servizi di pagamento è nota anche come **PSD** (cioè, **Payment Service Directive**).

Essa definisce un insieme di norme comunitarie volte ad identificare un quadro giuridico – a livello comunitario – moderno e che tenga conto dell’evoluzione dei servizi di pagamento elettronici.

La PSD (Payment Service Directive) risponde alle seguenti finalità:

- regolamentare l'accesso al mercato per favorire la concorrenza nella prestazione dei servizi;
- garantire maggiore tutela degli utenti e maggiore trasparenza;
- standardizzare i diritti e gli obblighi nella prestazione e nell'utilizzo dei servizi di pagamento per porre le basi giuridiche per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (Sepa);
- stimolare l'utilizzo di strumenti elettronici e innovativi di pagamento per ridurre il costo di inefficienti strumenti quali quelli cartacei e il contante.


La Psd è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con il Decreto Legislativo n. 11 del 27 Gennaio 2010, il quale per l'appunto, in 42 articoli, contiene tutte le disposizioni in tema di “servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro o di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo”.

Normativa

Anche se, all'articolo 2 sono contemplati all'incirca una quindicina di casi, abbastanza articolati, a fronte dei quali tale Decreto non può trovare applicazione, in quanto è chiaramente esplicitato.

3. Il saggio degli interessi legali.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 Dicembre 2014 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 Dicembre 2014) è stato disposto che: "la misura del **saggio degli interessi legali** di cui all'art. 1284 del Codice Civile è fissata allo **0,5 percento** in ragione d'anno, con decorrenza dal **1° Gennaio 2015**".



Si può, quindi affermare che tale saggio di interessi è stato dimezzato rispetto all'anno precedente dal momento che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 12 Dicembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 292 del 13 Dicembre 2013), aveva fissato il saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° Gennaio 2014, nella misura dell'1% (a sua volta inferiore rispetto agli anni 2012 e 2013, il quale era stato fissato nella misura del 2,5%). Il tasso d'interesse legale (espresso, come visto, in valore percentuale) viene applicato su un determinato capitale concernente il rapporto tra almeno due soggetti: il creditore (ovvero, colui che deve percepire una determinata somma di denaro) ed il debitore (colui che è obbligato a corrispondere la somma di denaro).

Nella prassi, ovviamente, a fronte di una medesima operazione vi possono essere più creditori o più debitori.

Il tasso di interesse legale, perciò, trova applicazione in tutte le situazioni di diritto (ovvero lecitamente poste in essere) in cui vi è il differimento, nel tempo, del pagamento di una somma di denaro.

Aggiornamento su i tassi

Il tasso viene denominato legale, in quanto la sua determinazione non è lasciata alla volontà delle parti (creditore o debitore) ma al potere, conferito dalla legge, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale, con apposito decreto, procede alla sua pubblicazione (dopo averlo stabilito secondo i criteri indicati dall’art. 1284 del Codice Civile).

Dalla lettura dell’art. 1284 del Codice Civile, possiamo osservare che, alla sua entrata in vigore, cioè nel 1942, fu indicato il tasso nella misura del 2,5%, effettuando, nel contempo, un rinvio a possibili future modificazioni, da realizzarsi in virtù di variazioni - nel corso di ogni anno – subordinate al “rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno”.

I compiti per la sua determinazione, in virtù delle modifiche dei parametri di base (rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tasso di inflazione registrato nell'anno), erano riservati al Ministero del Tesoro ma, poiché esso è stato conglobato nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, le competenze in materia sono esercitate da quest’ultimo con apposito decreto.

Tabella storica del saggio degli interessi legali

Periodo di riferimento	Normativa	Saggio di interesse legale
dal 21.04.1942 al 15.12.1990	Art. 1284 del Cod. Civ.	5%
dal 16.12.1990 al 31.12.1996	Legge n. 353 del 1990 e Legge n. 408 del 1990	10%
dall’1.01.1997 al 31.12.1998	Legge n. 662 del 1996	5%
dall’1.01.1999 al 21.12.2000	Decreto del Ministero del Tesoro del 10.12.1998	2,5%
dall’1.01.2001 al 31.12.2001	Decreto del Ministero del Tesoro dell’11.12.2000	3,5%


dall'1.01.2002 al 31.12.2003	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11.12.2001	3%
Dall'1.01.2004 al 31.12.2007	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'1.12.2003	2,5%
dall'1.01.2008 al 31.12.2009	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.12.2007	3%
dall'1.01.2010 al 31.12.2010	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4.12.2009	1%
dall'1.01.2011 al 31.12.2011	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7.12.2010	1,5%
dall'1.01.2012 al 31.12.2013	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.12.2011	2,5%
dall'1.01.2014 al 31.12.2014	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.12.2013	1%
dall'1.01.2015	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 Dicembre 2014	0,50%

4. Contabilità: la riconciliazione bancaria.

In contabilità, si può rendere necessario eseguire una riconciliazione tra il saldo della scheda di conto intestata a “banca X c/c” con l’estratto conto fornito dall’istituto bancario, in riferimento ad una data e ad un certo periodo di tempo.

Tale situazione si determina ogni qualvolta vi è una differenza di importo tra il saldo “banca” risultante dall’estratto di conto corrente e quello emergente dalla contabilità.

... LA RICONCILIAZIONE BANCARIA ... COS'È?



Consiste nella verifica della corrispondenza tra il saldo del conto della contabilità generale che contiene i movimenti di conto corrente e l’estratto conto emesso dall’istituto di credito (banca o posta).

L’estratto conto può essere sia quello stampabile dal servizio Home Banking che quello che l’istituto di credito spedisce nel formato cartaceo a mezzo posta (a seconda dei servizi pattuiti tra istituto di credito e azienda cliente in tema di inoltro delle comunicazioni).

La differenza da verificare, nel caso in cui vi sia divergenza tra i due saldi (conto “banca x c/c” ed estratto conto), può essere positiva o negativa.

Aspetti e riflessi contabili

In ogni caso, risulta essenziale l'individuazione pratica delle seguenti operazioni:

- operazioni presenti in contabilità e non nell'estratto conto;
- operazioni non presenti in contabilità ma solo nell'estratto conto.

... QUALE UTILITÀ HA LA RICONCILIAZIONE BANCARIA?



La riconciliazione tra le risultanze del conto "banca x c/c" in contabilità ed i dati contenuti nell'estratto fornito dall'istituto bancario ha la finalità di porre in essere un principio fondamentale della contabilità: la quadratura dei conti, ma non solo. Basti pensare alle divergenze di tali conti emergenti in sede di verifica fiscale o in sede di accertamento fiscale notificato dell'Ufficio, ragion per cui il mancato allineamento tra i due saldi di conto, può pregiudicare la linea difensiva del contribuente (e costituire una violazione di legge).

La riconciliazione bancaria, dunque, ha la funzione di consentire una verifica tra le annotazioni effettuate nel conto "banca X c/c" e l'estratto conto emesso dall'istituto bancario.

La mancata coincidenza del saldo tra questi due conti, può essere, a volte, dettata dal fatto che si registri l'operazione in un momento che non coincida con quello identificato dalla banca: in buona sostanza, differenze di date su una medesima operazione.

Aspetti e riflessi contabili

Ecco, perché, l'azienda, deve effettuare, periodicamente, un confronto tra l'estratto conto bancario e la scheda di conto intestato a "banca X c/c", a partire dalla coincidenza del saldo (dando per assunto che si prenda come riferimento una medesima data).

La finalità, dunque, è quella di rilevare eventuali errori di registrazione contabili e porre in essere gli opportuni rimedi.

Tale fase, può essere ben eseguita mediante l'utilizzo di appropriate applicazioni (software gestionali) laddove sia necessario inserire i dati richiesti e verificare la coincidenza o meno tra i saldi dei due conti per poi, nell'eventualità, eseguire la riconciliazione.

... COME PUÒ ESSERE STRUTTURATA UNA RICONCILIAZIONE BANCARIA?



Una riconciliazione bancaria presuppone l'utilizzo di dati contabili e bancari fondamentali, ma non solo:

- data di riferimento della riconciliazione;
- saldo dell'estratto di conto corrente;
- saldo del conto intestato a "banca X c/c";
- operazioni di accredito e/o addebito risultanti dall'estratto conto bancario ma non in contabilità;
- operazioni di accredito e/o risultanti dalla contabilità ma non dall'estratto conto.

Aspetti e riflessi contabili


L'esecuzione di un'operazione di riconciliazione bancaria, presuppone, innanzitutto, la considerazione della data di riferimento; cioè la data in riferimento alla quale si considerano i due saldi (contabile e dell'estratto di conto corrente).

In corrispondenza della data assunta come punto di riferimento si prendono in considerazione i saldi emergenti dalla scheda contabile intestata a "banca X c/c" e dall'estratto conto della medesima banca.

Dopo di che, rilevata l'eventuale differenza, il lavoro fondamentale sta nell'individuare le eventuali operazioni relative agli: accrediti risultanti dall'estratto conto ma non presenti in contabilità; addebiti risultanti nell'estratto conto ma non presenti in contabilità; accrediti presenti in contabilità ma non nell'estratto di conto corrente e stessa cosa per gli addebiti.

Tali operazioni di analisi, studio e ricerca vanno effettuate ed eventualmente ripetute fino a quando i saldi dei due conti non coincidono.

... COME ESEGUIRE UNA RICONCILIAZIONE BANCARIA?




La riconciliazione dell'estratto di conto corrente bancario, in buona sostanza è il controllo tra la scheda di conto (e le relative annotazioni contabili) relativo alla Banca X dello Stato Patrimoniale ed i movimenti registrati dalla Banca e riportati nell'estratto conto.

Quindi dal raccordo tra la documentazione contabile e quella fornita dalla banca – in riferimento ad una certa data – si dà inizio all'operazione di riconciliazione bancaria.

Aspetti e riflessi contabili

... LE ISTRUZIONI OPERATIVE ...



- Stampa del mastrino intestato alla banca e relativo al periodo di tempo da verificare;
- essere in possesso dell'estratto conto bancario di riferimento;
- verifica ed analisi delle voci inserite in entrambi i documenti contabili;
- spunto delle voci comunemente riportate nell'uno e nell'altro documento (mastrino ed estratto conto);
- evidenziazione di voci presenti in uno solo dei due documenti contabili;
- verifica della possibile situazione in cui una voce riportata sul mastrino "banca" sia riportata nell'estratto conto riferito ad un periodo differente.

Tale fase, a prescindere se condotta o meno con un software gestionale, caratterizzata dalla presenza di saldi differenti tra il mastrino "banca" e l'estratto di conto corrente, dovrebbe produrre un importo (a titolo di differenza tra i due saldi) che può essere di segno positivo o negativo.


Aspetti e riflessi contabili

IMPORTANTE:

in sede di raffronto delle movimentazioni bancarie tra l'estratto conto e la scheda contabile intestata alla banca occorre tener conto del fatto che alcune voci di competenza già registrate in contabilità non si trovino sull'estratto conto poiché l'istituto bancario le riporta sull'estratto precedente o successivo e vice versa.

Quindi, occorre accertarsi che le divergenze siano dovute ad operazioni completamente assenti o nell'estratto conto o nel mastriano.

... GLI STRUMENTI UTILI ...



- scheda contabile intestata all'istituto bancario;
- estratto del conto corrente;
- documentazione contabile di riferimento (ad es. fatture, pagamenti, etc. ...);
- applicativo gestionale (meglio ancora).

In sintesi, in tale riquadro, vengono riportati i principali strumenti utili per l'esecuzione della riconciliazione bancaria, ma non solo i soli. Nelle prossime pubblicazioni seguiranno approfondimenti con ulteriori specificazioni tecniche.

5. Il caso: quando il creditore può rifiutare un pagamento con assegni.

Il caso, trattato dalla Suprema Corte di Cassazione Civile, con apposita sentenza, ovvero la n. 20643 del 30 Settembre 2014, si colloca nell'ambito di una operazione di compravendita di immobile.

... IL FATTO ...

Due proprietari dello stesso immobile avevano agito giudizialmente per la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di immobile con relativo trattenimento delle somme di denaro ricevute a titolo di penale da parte del promissario acquirente.

Tali proprietari, avevano affermato, sin dal giudizio di 1° Grado, che si erano formalmente impegnate con l'acquirente alla vendita dell'immobile, tanto è vero che nel preliminare era stata stabilita la data entro la quale doveva avvenire la stipula.

Ad un certo punto, l'acquirente chiese una proroga sulla scadenza del contratto preliminare di compravendita versando un ulteriore penale in denaro.

Tale proroga comportò la fissazione di un ulteriore data entro la quale doveva avvenire il rogito notarile.

Raggiunta tale ultima data, i venditori rifiutarono la stipula dinnanzi al notaio poiché il versamento della somma residuale da parte dell'acquirente era stata effettuata a mezzo assegni bancari non sottoscritti dal promissario acquirente e tratti su un istituto di credito che non aveva una filiale nel luogo della stipula.

L'acquirente, da parte sua, invitò i venditori a stipulare, e quest'ultimi risposero che erano intenzionati per la risoluzione del contratto di compravendita dal momento che si era palesato un grave ed evidente inadempimento da parte del promissario (cioè potenziale acquirente).

Da questo punto in poi, si formalizzò la controversia per le vie giudiziarie fino alla Suprema Corte di Cassazione.

Il promissario (acquirente), in 1° Grado, aveva dedotto che la mancata stipula era addebitabile ai proprietari promittenti-venditori, i quali avevano rifiutato il pagamento del prezzo e non avevano dichiarato che l'immobile era gravato da ipoteca, circostanza quest'ultima che aveva impedito all'acquirente stesso di ottenere un mutuo e che, per l'effetto, aveva reso necessaria la proroga per la stipula notarile.

Il Tribunale di 1° Grado accolse le doglianze dell'acquirente disponendo il trasferimento dell'immobile previo versamento del restante importo pattuito (ovvero del prezzo residuale).

I venditori proposero appello.

Giurisprudenza e casi concreti

La Corte d'Appello confermò la sentenza di 1° grado evidenziando che il punto centrale della decisione era costituito dalla valutazione del comportamento tenuto dalle parti in occasione della stipula fissata in data successiva per effetto della proroga concordata, in riferimento alla quale ciascuna parte imputava all'altra l'inadempimento

In buona sostanza, il Tribunale aveva ritenuto che sia nel contratto preliminare che nella successiva scrittura privata recante la proroga della data di stipula non era stata stabilita una precisa modalità di pagamento del prezzo ed i venditori avevano già accettato, al momento della firma del preliminare di compravendita un assegno non sottoscritto dall'acquirente.

In tal caso, dunque, si doveva ritenere che si fosse instaurato una sorta di accordo, seppur tacito, che permetteva di andare in deroga al principio del "concorso del fatto colposo del creditore" (sancito dall'articolo 1227 del Codice Civile).

Tra l'altro emerse che l'acquirente aveva cercato fino in fondo di mantenere fede ai propri obblighi (cioè acquistare l'immobile).

Ad ogni modo, la Corte d'Appello sostenne che il termine fissato per la stipula non poteva essere considerato un elemento essenziale.

La controversia, dunque, giunge in Cassazione.

... DIRITTO ...

La Suprema Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso dei promittenti-venditori l'immobile.

In particolar modo, viene stabilito che "nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, può farlo nel secondo caso, ma solo per giustificato motivo".

La Corte di Cassazione, già precedentemente (ad esempio, Sentenza n. 27520 del 2008, Sez. 2°) aveva ritenuto che "in mancanza di alcuna previsione negoziale al riguardo, in tema di obbligazioni monetarie, non possono che trovare applicazione:

- l'art. 1277 del Codice Civile, il quale contiene disposizioni in tema di "Debito di somma di danaro";
- L'art. 1182 c.c., comma 3, il quale reca disposizioni in tema di "Luogo dell'adempimento".

Queste due norme vanno applicate insieme e ciò comporta che "i debiti vanno pagati, alla loro scadenza, in moneta avente corso legale, presso il domicilio del creditore".

Nel 2010, la Suprema Corte (sentenza n. 13658/2010, Sezione Unite), aveva stabilito che "in applicazione del principio solidaristico, declinato nella correttezza e buona fede dei contraenti, che il rifiuto del creditore di accettare i mezzi di pagamento "diversi", quale appunto l'assegno bancario, deve trovare una ragionevole giustificazione".

l'assegno bancario non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura, e ciò non è senza conseguenze sul piano della giustificazione del rifiuto del creditore di accettare il pagamento a mezzo dell'assegno bancario. (Cassazione n. 13658/2010).

La Suprema Corte di Cassazione, nella Sentenza oggetto di disamina, non ha ritenuto condivisibili gli argomenti della Corte d'Appello per i seguenti motivi:

- “in mancanza di specifiche pattuizioni circa le modalità di pagamento del prezzo, come nella specie, deve trovare applicazione il principio fissato dall'art. 1227 c.c., e ciò impone di verificare con rigore l'esistenza di un accordo tacito, desumibile dal comportamento delle parti, che consenta di ritenere derogato il suddetto principio”;
- tale accordo non è ravvisabile nella circostanza che alla firma del contratto preliminare le promittenti venditrici abbiano accettato un assegno bancario da parte dell'acquirente.
- da un lato, peraltro, non sussisteva alcun accordo tacito che imponesse ai proprietari venditori di accettare il pagamento a mezzo di assegni bancari, e, dall'altro lato, il rifiuto degli stessi trovava giustificazione nella incertezza circa la provenienza dei titoli e nella difficoltà di verificarne la copertura.

Infine, in merito all'altro argomento trattato dalla Corte d'Appello, secondo cui non v'era ragione di dubitare della solvibilità dell'acquirente posto che questi si era subito adoperato per un nuovo appuntamento dal notaio finalizzato alla stipula, La Suprema Corte osserva che si tratta di valutazione meramente presuntiva, giacché non vi sono elementi per ritenere che, qualora i proprietari venditori avessero acconsentito a stipulare in data successiva a quella stabilita, il convenuto avrebbe pagato in contanti o con assegni circolari.

Di conseguenza la Suprema corte di Cassazione accoglie il ricorso dei proprietari promittenti-venditori i quali possono ben rifiutare la vendita dell'immobile se l'acquirente offre come mezzo di pagamento l'assegno bancario

6. Conto corrente cointestato con il defunto: le possibilità di utilizzo delle somme depositate.

... LA VICENDA PROCESSUALE ...

Il Tribunale, riformando la decisione del Giudice di Pace, aveva condannato l'istituto bancario di pagare in favore del correntista una somma di denaro più gli interessi maturati per una controversia scaturente dal seguente fatto: due sorelle, di cui un vivente e l'altra, successivamente deceduta (de cuius), erano cointestatari di un conto corrente.

Ad un certo punto una delle due sorelle muore e restano eredi l'altra sorella (tra l'altro cointestataria del conto corrente) ed un altro parente diretto, ovvero il fratello.

Questi due, dunque, risultano eredi del de cuius in quote eguali.

Alla data del decesso della cointestataria il conto corrente presentava un saldo attivo e a distanza di 7 mesi circa tale saldo era inferiore di ben oltre la metà.

Fin dal giorno successivo al decesso della sorella cointestataria del conto, l'avvocato aveva inviato delle lettere all'istituto bancario contenenti la comunicazione di decesso della medesima nonché richieste in merito al conto cointestato alle due sorelle (di cui una vivente e l'altra deceduta).

Dopo il decesso, la sorella superstite e cointestataria del conto corrente aveva eseguito delle operazioni di prelievo di denaro.

Il fratello, delle due sorelle, sosteneva che dopo il decesso della sorella la banca non avrebbe dovuto consentire alla sorella superstite cointestataria le operazioni di prelievo di denaro e di avere diritto a percepire il 50% delle somme depositate sul conto al momento del decesso della propria sorella.

Dal canto proprio, l'istituto bancario, in sede processuale aveva contestato l'ammissibilità della produzione di nuova documentazione in sede di giudizio d'appello e contestato l'esistenza nel fascicolo processuale di primo grado della comunicazione mediante il quale veniva richiesto il "congelamento" del conto corrente.

Il Tribunale, dunque, aveva ritenuto non opponibile all'istituto bancario la lettera avente ad oggetto il congelamento del conto corrente (inoltrato dal fratello erede) poiché la stessa banca aveva contestato la ricezione.

Inoltre, il medesimo tribunale aveva eccepito ai sensi dell'art. 1298 del Codice Civile che la sorella, erede e cointestataria del conto, doveva ritenersi titolare del 50% delle somme depositate.

Art. 1298 del Codice Civile**Rapporti interni tra debitori o creditori solidali.**

Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

Perciò, il diritto del fratello erede (non cointestatario del conto corrente) – unitamente all'altra sorella vivente ed erede – poteva esercitarsi sul restante 50% delle somme depositate, in egual misura all'altra erede.

Quindi, entrambi gli eredi dovevano esercitare il diritto nella misura del 25% ciascuno sul saldo del conto corrente.

... IL RICORSO PER CASSAZIONE ...

Contro tale sentenza (del Tribunale d'Appello) il fratello erede oppose ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione, dunque, con la sentenza nr. 12385 del 3 Giugno 2014, Sezione 1, rigetta le doglianze del ricorrente (fratello erede) dal momento che il “giudice del merito” aveva correttamente applicato il principio – peraltro, condiviso dalla Suprema Corte, secondo il quale “nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare”



Pronunciamento, questo, in linea con un'altra precedente Sentenza della Suprema Corte, ovvero n. 15231 del 2002 (Sezione 1).

7. Il mutuo troppo gravoso è annullabile.

Le rate relative alle operazioni di finanziamento:

Mutuo – Leasing – Prestito

Possono raggiungere cifre spropositate; se la conseguenza è per l'effetto dell'applicazione di un tasso usurario, allora si può ottenere l'annullamento del mutuo.



Il ricorso in Cassazione viene proposto da una persona fisica contro un istituto bancario, in tema di interessi applicati su un mutuo.

Gli interessi sul mutuo dapprima erano fissi e poi divennero variabili.

La cliente della banca lamenta il fatto che il tasso applicato, dall'istituto di credito, al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, stipulato nel 1996, era da considerarsi usurario.

Il Tribunale di 1° grado rigettò, la domanda della persona fisica rivolta ad accertare l'illegittimità degli interessi applicati sul mutuo in relazione alla comunicazione scritta emessa (nel 2001) dall'istituto bancario, per il fatto che ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, per la determinazione degli interessi usurari i tassi effettivi globali medi, rilevati dal Ministero del Tesoro ai sensi della citata legge, dovevano essere aumentati della metà. Considerato che il D.M. 27 marzo 1998,

Giurisprudenza e casi concreti

emesso dal Ministero del Tesoro, prevedeva per la categoria dei mutui il tasso dell'8.29%, si escluse che il tasso contrattualmente fissato potesse essere ritenuto usurario.

La Corte di Appello, confermò la decisione del Tribunale di 1° Grado, poiché i motivi posti in appello non erano strettamente specifici rispetto alla motivazione della decisione del Tribunale.

In buona sostanza, la persona fisica, che aveva proposto appello, si era limitata ad invocare, in modo dimostrabile, la natura usuraia degli interessi pattuiti senza contestare i parametri adottati dal Giudice di 1° Grado per valutare la fondatezza della domanda e senza indicare, peraltro, le concrete ragioni di fatto e di diritto idonee a ribaltare la sentenza di 1° Grado.

Furono ritenuti non rilevanti i riferimenti per cui era stato stipulato il contratto di mutuo; inoltre, la maggiorazione del 3% prevista per il caso della mora non poteva essere presa in considerazione, data la sua differente natura, nella determinazione del tasso di usura.

Inoltre, l'esibizione della documentazione intercorsa tra le parti (cliente e banca) e del Consulente Tecnico d'Ufficio fu ritenuta inammissibile per la genericità e per il fatto che non avevano attinenza sui motivi posti alla base dell'obbligo a corrispondere gli interessi.

La persona fisica – cliente – propose ricorso per Cassazione sulla Sentenza della Corte d'Appello.

Il ricorso per Cassazione si fonda sui seguenti due motivi:

- vizio di motivazione;
- violazione dell'art. 1421 del Codice Civile, recante disposizioni in tema di "legittimazione all'azione di nullità".

il primo motivo, contiene riferimenti sulla nullità della clausola determinativa degli interessi (con riferimento al tasso ABI) che risulta sì proposta in primo grado ma, sebbene implicitamente disattesa dal Tribunale, non risulta specificamente (ma neppure genericamente) riproposta in appello.

Cioè, il problema relativo all'anatocismo non è menzionato nella sentenza impugnata ma risulta dedotto in appello "in considerazione del fatto che con il piano di ammortamento la Banca ha di fatto applicato l'anatocismo vietato dalla legge".

Nel motivo di ricorso, invece, la persona fisica lamenta il fatto che l'istituto bancario pretendeva gli interessi sugli interessi infrannuali e dimostrati dalle quietanze di pagamento, regolarmente esibite.

Tale doglianza o, per meglio dire, censura, costituendo un fatto nuovo e generico non poteva essere ritenuto ammissibile.

Quanto invece, al tasso di usura, la Suprema Corte dispone nella sentenza in questione, che la persona fisica ricorrente ha dedotto che l'interesse stabilito (dapprima fisso e poi variabile) era del 10.5%, in violazione con quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 27 marzo 1998.

Tale Decreto stabilisce, infatti, che il tasso praticabile per il mutuo deve essere nella misura dell'8.29%.

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DECRETO 23 marzo 1998**

Misure del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura in vigore dal 1 aprile 1998. (GU Serie Generale n.72 del **27-3-1998**)

Tale tasso dovrebbe ritenersi usurario a norma della Legge n. 108 del 7 Marzo 1996, art. 1, comma 4, a maggior ragione per il fatto che si riferisce all'acquisto di una casa di abitazione e che dovrebbe tenersi conto della prevista maggiorazione di 3 punti in caso di mora.

Legge del 07/03/1996 n. 108
Disposizioni in materia di usura.

Articolo 1 – Sostituzione dell'art. 644 del Codice Penale.

Comma 4.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Giurisprudenza e casi concreti

La censura secondo la quale la natura usuraia dipenderebbe dalla finalità del mutuo (cioè in questo caso, acquisto dell'abitazione) non può essere ritenuta fondata a norma del comma 3 dell'art. 644 del Codice Penale.

... ART. 644 DEL CODICE PENALE – COMMA 3:

“La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

A tale scopo, però, non basta dedurre che il mutuo è stato stipulato per l'acquisto di un immobile adibito ad abitazione.

Invece, è fondata, a Giudizio della Suprema Corte, la questione relativa al tasso usuraio perché dalla trascrizione dell'atto di appello risulta che la persona fisica ricorrente “aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c.” (recante disposizioni in tema di interessi), comma 2, “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”

Principio, questo che è tratto dalla Sentenza della Corte Costituzionale del 25 febbraio 2002 n. 29.
Decisione, questa, in conformità di una precedente sentenza della Cassazione ovvero la n. 5324 del 2003.

**Corte costituzionale 25 febbraio 2002
n. 29**

"... il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"

Per quanto attiene, invece, sul mancato accoglimento delle istanze istruttorie da parte della Corte d'Appello, i Giudici della Cassazione, dispongono che l'ordine di esibizione alla parte o ad un terzo di esibire nel corso di un giudizio o di una causa di documentazione o altra cosa utile al processo (art. 210 del Codice di Procedura Civile) è una facoltà discrezionale del Giudice di Merito.

Egli, tra l'altro, non è tenuto ad indicare i motivi o le ragioni per le quali ritenga o meno di avvalersi della facoltà di acquisire nuova documentazione a norma del citato articolo 210 del Codice di Procedura Civile.

Il mancato esercizio di tale potere (cioè di acquisire documentazione o altra cosa utile per il giudizio) non può essere oggetto di ricorso per cassazione nemmeno sotto il profilo di difetto di motivazione.

Linea, questa, già adottata dalla Suprema Corte nella precedente sentenza n. 22196 del 2010.

Sul secondo motivo del ricorso per Cassazione anche se si tratta di una questione di diritto rilevabile d'ufficio, i Giudici, ritengono tardiva la questione relativa all'indicazione del tasso applicato contenuta solo nella "comparsa conclusionale".

... COS'È LA COMPARSA CONCLUSIONALE? ... in sintesi

La comparsa conclusionale è l'atto di difesa con il quale, in base all'istruttoria espletata e nei limiti delle conclusioni già effettuate nell'udienza di rimessione al collegio del tribunale (articolo 189 del Codice di Procedura Civile), la parte interessata argomenta e sostiene le proprie ragioni atte a supportare la propria domanda posta in giudizio.

... ritornando sulla Sentenza n. 350 del 2013 ...

Nella sentenza in questione, infatti, viene disposto, in relazione a tale motivo di ricorso, che con la "comparsa conclusionale" non si possono dedurre nuove circostanze di fatto che non siano state già dedotte con l'atto d'Appello.

La richiesta della nullità delle clausole che prevedono l'applicazione di un tasso d'interesse usurario può anche essere rilevata d'ufficio, nell'ambito della difesa e che può essere avanzata anche in Appello o formulata nella "comparsa conclusionale" a patto che sia basata su elementi già acquisiti in giudizio e, che quindi non siano fatti nuovi (rif. a Corte di Cassazione, Sentenza n. 21080 del 2005).



La Corte di Cassazione, dunque, accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello in diversa composizione. Il mutuo troppo gravoso a causa degli interessi elevati (a livello di usura) può essere annullato.

8. Il Conto corrente: elementi base.

In questa prima parte vengono esposti



- Gli elementi base
- Differenze rispetto al deposito bancario
- Riferimenti normativi



Servizi, contratti ed operazioni bancarie

Premessa

Il conto corrente è un contratto di natura bancaria e come tale ha la stessa valenza e forza di legge tipica di un normale contratto disciplinato dal Codice Civile e dalla normativa collegata.

Per l'effetto di ciò, dunque, con l'esercizio della volontà di aprire un conto corrente si va a sottoscrivere e firmare un normale contratto comprensivo di tutte le clausole idonee a disciplinare e regolare il rapporto tra il titolare del conto corrente e l'istituto di credito o bancario.

Sotto il profilo operativo e strettamente commerciale, il conto corrente è un prodotto (per l'istituto bancario) che ha una duplice valenza:

- da un lato, consente al cliente di depositare somme di denaro, eseguire prelevamenti, ricevere somme di denaro da altri soggetti (persone fisiche, enti pubblici e privati, aziende, etc...) a vario titolo (stipendi, pensioni, altre somme), effettuare pagamenti di vario tipo (imposte, tasse, acquisti, mutui, prestiti, etc. ...), di disporre del libretto degli assegni o carnet (a patto che, ovviamente, vi sia una sufficiente copertura finanziaria), disporre di tutti gli altri servizi previsti (come ad esempio: carte di pagamento, etc. ...);
- dall'altro, consente all'istituto bancario di procedere alla raccolta del risparmio (denaro) per lo svolgimento delle proprie attività tipicamente finanziarie, utili, nel loro complesso a coprire i costi di gestione (mantenimento delle filiali, spese per il personale, spese per servizi, utenze, etc. ...) e conseguire degli utili.

Il conto corrente va distinto, inoltre, dal deposito bancario.

Il deposito bancario: è un' accumulazione di risparmio di natura familiare e che può essere utilizzato, mediante il prelevamento, ogni qualvolta ve ne sia l'esigenza (è un contratto di natura bancaria).

In buona sostanza, il conto corrente è il contratto mediante il quale l'istituto bancario raccoglie il risparmio (depositato dal cliente) ed offre una serie di servizi (previsti dal relativo contratto); il titolare del conto usufruisce di tali prodotti e servizi a fronte di costi (sulle operazioni e servizi) e benefici (interessi sul denaro che lascia all'istituto bancario per un certo periodo di tempo).

Il conto corrente ed il conto di gestione: differenze.

Tra i due contratti vi è una differenza nel senso che se il rapporto che si instaura tra le parti contrattuali (cliente ed istituto di credito) è finalizzato alla sola operazione di rimessa (versamento di denaro) e di rimborso allora si parla di **conto di gestione** e non di conto corrente.

Riferimenti normativi sul “conto corrente”:

- Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – **Decreto Legislativo n. 385 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Codice Civile:** artt. da 1823 a 1833.

... SEGUE NEL PROSSIMO NUMERO ...

APPENDICE

I TESTI DELLE SENTENZE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE citate nei paragrafi 5, 6 e 7

Il caso: quando il creditore può rifiutare un pagamento con assegni.



Riferimento a sentenza, della Suprema Corte di Cassazione, Sezione II, n. 20643 del 30 Settembre 2014.

... TESTO INTEGRALE ...

RITENUTO IN FATTO

1 - È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, depositata il ... 2012, che ha confermato la sentenza del Tribunale di ..., di rigetto della domanda proposta da ... e ... (promittenti venditori) nei confronti di (promissario, acquirente)

1.1 Nel 2000 le ... (*promittenti venditori*) avevano agito per la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di immobile stipulato nel ... 2000 con il sig. ... (*promissario, acquirente*), con riconoscimento del diritto a trattenere le somme ricevute a titolo di penale.

Le attrici (*promittenti venditori*) riferivano di essersi obbligate a vendere al convenuto l'immobile sito in ..., distinto al N.C.E.U. ... per l'importo di lire ... milioni, da corrispondersi per lire ... milioni alla sottoscrizione del preliminare e per il residuo alla stipula del rogito, che avrebbe dovuto avvenire entro ... maggio 2000. Era poi accaduto che, su richiesta di ... (*promissario, acquirente*), le attrici avevano concesso una proroga, previo versamento di ulteriori ... milioni, da imputarsi a titolo di penale, e fissato la data improrogabile del ... giugno 2000 per il rogito.

in detta data, non si era addivenuti alla stipula in quanto le attrici avevano rifiutato il pagamento della residua somma di .. milioni a mezzo di assegni di conto corrente non sottoscritti da ... (*promissario, acquirente*) e tratti su un istituto di credito che non aveva agenzie in ... (*luogo di stipula*).Al successivo invito di ... (*promissario, acquirente*) a stipulare, le attrici avevano comunicato che, stante il grave inadempimento consistito nel mancato versamento del prezzo in data ... giugno 2000, esse avrebbero agito per la risoluzione del contratto.

1.2. - Il convenuto aveva dedotto che la mancata stipula era addebitabile alle attrici, le quali

Appendice: i testi delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione

avevano rifiutato il pagamento del prezzo e non avevano dichiarato che l'immobile era gravato da ipoteca, circostanza quest'ultima che aveva impedito a ... (*promissario, acquirente*) di ottenere un mutuo ed che aveva reso necessaria la proroga per la redazione dell'atto notarile. In via riconvenzionale il convenuto ... (*promissario, acquirente*) aveva chiesto sentenza che tenesse luogo del consenso non prestato, con condanna delle attrici al pagamento della penale prevista in contratto, pari a ... milioni di lire.

1.3 - Il Tribunale aveva rigettato la domanda delle attrici (*promittenti venditori*) e accolto la domanda riconvenzionale, disponendo il trasferimento dell'immobile, previo versamento del residuo prezzo pari a L. ... milioni.

Le ... (*promittenti venditrici*) proponevano appello, il sig. ... (*promissario, acquirente*) resisteva.

2. - Con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, la Corte d'appello confermava la sentenza di primo grado, osservando che il punto centrale della decisione era costituito dalla valutazione del comportamento tenuto dalle parti in occasione della stipula fissata per il ... giugno 2000, in riferimento alla quale ciascuna parte imputava all'altra l'inadempimento.

2.1. - La valutazione cui era pervenuto il Tribunale era condivisibile, posto che ne' nel contratto preliminare del ... marzo 2000, ne' nella successiva scrittura integrativa era prevista una precisa modalità di pagamento del prezzo, e le attrici avevano già accettato, alla firma del preliminare, un assegno di L. ... milioni non sottoscritto dal convenuto.

Si doveva ritenere, pertanto, che nel caso di specie vi fosse un accordo, seppur tacito, che consentiva di derogare al principio, di carattere dispositivo, fissato dall'art. 1227 c.c., ne' erano emerse ragioni per dubitare dell'insolvenza del convenuto, il quale aveva anche tentato di mantenere fede agli obblighi, chiedendo un nuovo incontro dal notaio per la stipula, che le attrici avevano rifiutato. In ogni caso, secondo la Corte distrettuale, il termine fissato per la stipula non poteva essere considerato essenziale. 3. - Per la cassazione della sentenza d'appello hanno proposto ricorso ... (le promittenti venditrici), sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso ... (*promissario, acquirente*).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.

1.1. - Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 - 1375 c.c..

Si contesta la valutazione compiuta dalla Corte d'appello in ordine al comportamento delle parti, e specificamente del rifiuto opposto dalle promittenti venditrici alla stipula come contrario a buona fede.

1.2. - Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1258, 1453 e 1454 c.c..

Si contesta la valutazione espressa dalla Corte d'appello in ordine alla natura del termine del ... giugno 2000 per la stipula del contratto definitivo, considerato non essenziale.

Appendice: i testi delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione

1.1. - Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1277 c.c..

Si contesta la valutazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto ingiustificato il rifiuto alla stipula, opposto dalle promittenti venditrici, a fronte del pagamento del residuo prezzo con assegni bancari. In particolare, è censurata l'affermazione che vi fosse tra le parti un tacito accordo sul punto, atteso che le promittenti venditrici avevano accettato, in sede di stipula del contratto preliminare, un assegno bancario di L. ... milioni.

2. - Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono fondate.

2.1. - Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, può farlo nel secondo caso, ma solo per giustificato motivo (ex plurimi a, Cass., Sez. U., sentenza n. 26617 del 2007). Questa Corte ha anche avuto modo di precisare che, in mancanza di alcuna previsione negoziale al riguardo, in tema di obbligazioni monetarie, non possono che trovare applicazione l'art. 1277 c.c., e art. 1182 c.c., comma 3, dal cui combinato disposto deriva che i relativi debiti vanno pagati, alla loro scadenza, in moneta avente corso legale, presso il domicilio del creditore.

Si tratta di regole che hanno trovato temperamento nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto equipollenti del danaro contante eventuali titoli di credito (in particolare assegni circolari, di valore equivalente e di sicura copertura (Cass., sez. 2A, sentenza n. 27520 del 2008).

Più di recente si è ritenuto, in applicazione del principio solidaristico, declinato nella correttezza e buona fede dei contraenti, che il rifiuto del creditore di accettare i mezzi di pagamento "diversi", quale appunto l'assegno bancario, deve trovare una ragionevole giustificazione (Cass., Sez. U., sentenza n. 13658 del 2010).

2.2. - Ciò detto, rimane il dato oggettivo che l'assegno bancario non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura, e ciò non è senza conseguenze sul piano della giustificazione del rifiuto del creditore di accettare il pagamento a mezzo di assegno bancario. 3. - Nel caso in esame, la Corte d'appello ha ritenuto di ravvisare un rifiuto ingiustificato, sussumibile in comportamento contrario alla buona fede, nella scelta delle promittenti venditrici di non accettare il pagamento a mezzo di assegni bancari di L. ... milioni, quale residuo prezzo della compravendita, sul duplice rilievo: che non era stata contrattualmente prevista una specifica modalità di pagamento del prezzo dell'immobile, e le promittenti venditrici avevano già accettato, al momento della firma del contratto preliminare, un assegno di lire ... milioni sottoscritto dal promissario acquirente. Ciò significava, secondo la Corte d'appello, che le attrici avevano acconsentito a derogare al principio, di carattere dispositivo, fissato dall'art.

1227 c.c.. Non sussistevano inoltre, secondo la Corte distrettuale, ragioni per dubitare della solvibilità del promissario acquirente, il quale aveva poi tentato di tenere fede agli obblighi, chiedendo un nuovo appuntamento dal notaio per la stipula, che però le attrici avevano rifiutato.

3.1. - Entrambi gli argomenti utilizzati dalla Corte d'appello risultano non condivisibili.

3.1.1. - Quanto al primo argomento, va osservato che, in mancanza di specifiche pattuizioni circa le modalità di pagamento del prezzo, come nella specie, deve trovare applicazione il principio fissato dall'art. 1227 c.c., e ciò impone di verificare con rigore l'esistenza di un accordo tacito, desumibile dal comportamento delle parti, che consenta di ritenere derogato il suddetto principio. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte distrettuale, tale accordo non è ravvisabile nella circostanza che alla firma del contratto preliminare le promittenti venditrici abbiano accettato un assegno di L. 4 milioni.

La diversità del contesto - in un caso firma del preliminare, nell'altro cessione definitiva dell'immobile; la differenza consistente di importo - in un caso lire ... milioni, nell'altro lire ... milioni; la diversità dei titoli - nel primo caso l'assegno di ... milioni era a firma del convenuto, nel secondo caso a firma di terzi e con traenza su istituto di credito non presente nel territorio, costituiscono elementi che vanno nella direzione opposta alla decisione. Da un lato, dunque, non sussisteva alcun accordo tacito che imponesse alle attrici di accettare il pagamento a mezzo di assegni bancari, e, dall'altro lato, il rifiuto delle stesse trovava giustificazione nella incertezza circa la provenienza dei titoli e nella difficoltà di verificarne la copertura.

3.1.2. - Quanto al secondo argomento esposto dalla Corte d'appello - secondo cui non v'era ragione di dubitare della solvibilità del convenuto posto che questi si era subito adoperato per un nuovo appuntamento dal notaio finalizzato alla stipula -, va osservato che si tratta di valutazione meramente presuntiva, giacché non vi sono elementi per ritenere che, qualora le attrici avessero acconsentito a stipulare in data successiva al ... giugno 2000, il convenuto avrebbe pagato in contanti o con assegni circolari.

4. - Rimane assorbita la censura riguardante la natura del termine del ... giugno 2000 per la stipula del contratto definitivo, dovendosi peraltro osservare che la stessa sentenza d'appello da atto che tale data era stata pattuita e individuata quale "secondo termine improrogabile".

5. - Il ricorso va dunque accolto con riferimento alla valutazione del comportamento tenuto dalle promittenti venditrici in sede di stipula del contratto definitivo.

6. - Le spese del presente giudizio saranno regolate dal giudice di rinvio, individuato come in dispositivo. P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2014

Appendice: i testi delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione

Conto corrente cointestato con il defunto: le possibilità di utilizzo delle somme depositate.



Riferimento a sentenza, della Suprema Corte di Cassazione, Sezione I, n. 12385 del 3 Giugno 2014.

... TESTO INTEGRALE ...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza impugnata (depositata il ... 2006) il Tribunale ..., in riforma della decisione del Giudice di pace, ha condannato la s.p.a. Banca ... al pagamento in favore di ... (*fratello della defunta cointestatario del conto con un'altra sorella*) della somma di Euro ..., oltre gli interessi maturati al tasso pattuito nel contratto di conto corrente dal ... 09.2003 fino alla data della domanda ed al tasso legale da tale momento fino alla data dell'effettivo pagamento. Inoltre ha dichiarato ... (*sorella vivente cointestatario del conto con la defunta*) obbligata a tenere ... (*l'istituto bancario*) indenne dalla somma che verrà corrisposta a ... e ha provveduto sul regolamento delle spese (per quanto ancora interessa: "Condanna l'appellato al pagamento di ^ delle spese del giudizio di primo grado, ... compensandole per la parte residua; ..Condanna l'appellato al pagamento integrale delle spese del presente grado di giudizio.."). Ha osservato il Tribunale che era pacifico, in punto di fatto, che:

- le sorelle ... e ... (de cuius) fossero cointestatario del c/c n. ... acceso presso la Banca ..., ag. ... di ...;
- in data ... 2003 era deceduta ... (*sorella cointestatario del conto*);
- unici eredi della de cuius erano ... (*fratello*) e ... (*sorella, cointestatario del conto*) in quote eguali;
- alla data del decesso il conto corrente in questione presentava un saldo attivo pari ad Euro ... e alla data del ... 11.2003 il saldo era di Euro ... (*di inferiore importo*);
- fin dal ...5.2003 ... (il fratello del de cuius) aveva inviato lettere alla banca appellante contenenti la comunicazione del decesso di ... (*sorella*) e richieste in merito al conto cointestato alle proprie sorelle;
- dopo il decesso di ..., la sorella ..., cointestatario superstite del c/c, aveva eseguito prelevamenti sul conto corrente.

... (*il fratello*) sosteneva che la banca dopo il decesso di ... non avrebbe dovuto consentire alla cointestatario superstite, ..., il compimento di operazioni di prelievo (tanto più che egli in data

Appendice: i testi delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione

...5.2003 aveva inviato richiesta di "congelamento" del conto) e di avere diritto a percepire il 50% delle somme depositate sul conto al momento del decesso della propria sorella. La banca aveva contestato l'ammissibilità della nuova produzione documentale effettuata dall'appellato in grado di appello e contestato l'esistenza nel fascicolo processuale di primo grado della comunicazione datata ...5.2003 con cui veniva richiesto il "congelamento" del conto.

Il Tribunale, dopo avere ritenuto non opponibile alla banca la lettera con richiesta di congelamento del conto che l'attore assumeva inviata il ...5.2003, perché la banca ne aveva contestato la ricezione, ha osservato che ai sensi dell'art. 1298 c.c., ... (*sorella vivente*) (legittimata da clausola contrattuale e in mancanza di opposizione del coerede a continuare ad operare sul conto), quale cointestataria del c/c, doveva ritenersi titolare del 50% delle somme depositate sul conto; il diritto di ... (*fratello*), quale erede - insieme a ... - di ..., poteva, quindi, esplicarsi esclusivamente sul residuo 50% ed in concorso paritario con ... (*sorella vivente e cointestataria del conto con il de cuius*). Talché la somma spettante al ... (*fratello*) non avrebbe potuto superare il 25% del saldo del conto corrente. Poiché alla data del ...5.2003 il saldo del c/c era pari ad Euro ..., la somma legittimamente spettante all'appellato era pari ad Euro

1.1.- Contro la sentenza del Tribunale ... (*il fratello*) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso la banca intimata, la quale ha altresì proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, resistito con controricorso dal ricorrente principale. Non ha svolto difese l'intimata

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., la ricorrente incidentale ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- I ricorsi - proposti contro la medesima sentenza - devono essere riuniti.

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c., nonché vizio di motivazione e formula, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. - applicabile ratione temporis - i seguenti quesiti: a) "se costituisca violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all'art. 345 c.p.c., la decisione del Giudice di merito che, dopo avere riferito in ordine alla interpretazione dell'art. 345 c.p.c., di cui alla giurisprudenza della Corte di cassazione, ometta di considerare la fattispecie concreta e di verificare se ed in che misura i principi interpretativi fissati dalla Corte di cassazione siano riferibili alla fattispecie concreta"; b) "se costituisca violazione di legge ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, la decisione del Giudice di merito che aderisca all'eccezione di inammissibilità della prova documentale proposta in appello, in relazione all'art. 345 c.p.c., senza verificare se, in concreto, tale nuova produzione si sia realizzata: nella fattispecie in esame, ove tale indagine fosse stata condotta, si sarebbe evidenziato che nessuna nuova produzione era stata effettuata in sede di appello".

Appendice: i testi delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione

c) "se, effettuata produzione documentale decisiva ai fini della decisione della causa sin dall'atto introduttivo del giudizio, la mancata contestazione del contenuto e degli effetti di tale documentazione precluda l'eccezione di mancata ricezione di essa, sollevata soltanto con la comparsa conclusionale di appello";

d) "se sia consentito alla parte che nessuna eccezione aveva sollevato nel corso delle due fasi di merito del processo di sollevare in comparsa conclusionale di appello eccezione di mancata ricezione dell'atto ritualmente depositato fin dalla prima fase del giudizio di primo grado".

2.1.1.- Osserva la Corte che il motivo è inammissibile per carenza di interesse da parte del ricorrente.

Invero, il ricorrente non ha interesse alcuno perché il Tribunale ha posto a base del calcolo della somma spettante all'attore proprio il saldo del conto corrente esistente alla data dell'invio del documento di cui il ricorrente medesimo lamenta che non sia stato preso in considerazione, ossia Euro ..., corrispondente alla somma esistente al momento dell'apertura della successione. 2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1703 c.c. e ss., art. 1722 c.c., art. 1362 c.c. e ss., art. 1856 c.c., nonché vizio di motivazione e formula i seguenti quesiti ex art. 366 bis c.p.c.: a) "se, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario cointestato, essendo previsto dalle norme contrattuali che nel caso di morte di uno dei cointestatori sia precluso agli altri di esercitare la facoltà di disporre del conto medesimo, a condizione che vi sia stata opposizione da uno degli interessati, configuri tale fattispecie la richiesta di indicazione dello stato del conto seguita da altra richiesta di congelamento dei rapporti";

b) "se, nella individuazione degli effetti del comportamento delle parti idoneo a configurare l'ipotesi di opposizione di cui alla clausola contrattuale disciplinante il rapporto, debbano trovare applicazione i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.";

c) "se la morte del cointestatorio di conto corrente bancario determini la estinzione del rapporto con la Banca e conseguentemente, comporti il congelamento del conto, precludendosi ogni atto di disposizione su di esso, anche da parte del cointestatorio".

2.2.1.- Il motivo - là dove non è inammissibile perché versato in fatto (censure sub a e b del quesito, nel quale manca qualsiasi riferimento al concreto comportamento rilevante e presuppone un accertamento in fatto da parte di questa Corte) - è infondato, avendo il giudice del merito correttamente applicato il principio - condiviso dal Collegio - secondo il quale, nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e

Appendice: i testi delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione

l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare (Sez. 1, Sentenza n. 15231/2002).

2.3.- Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c., nonché vizio di motivazione e formula, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il quesito: "se violi l'art. 91 c.p.c., la pronuncia del giudice di merito che condanni la parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle spese processuali".

2.3.1.- Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., perché il quesito formulato dal ricorrente è assolutamente generico e prescinde totalmente dalla concreta fattispecie. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), salvo che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonché, per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all'art. 366 bis c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 12248/2013).

3.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale la banca denuncia - condizionatamente all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale - la violazione degli artt. 163 e 345 c.p.c., artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., nonché vizio di motivazione e formula, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., i seguenti quesiti: a) "se, sussistendo due indici documenti diversi, l'uno contenuto in calce all'atto di citazione e l'altro sulla copertina del fascicolo di parte, costituisca violazione delle norme di cui agli artt. 163 e 345 c.p.c., nonché degli artt. 74 e 87 disp. att. Trans. c.p.c., l'aver considerato, da parte del giudice dell'appello, come prodotto sin dal primo grado di giudizio un documento mai menzionato negli atti difensivi della parte, ne' in seno al verbale di udienza e, tuttavia, indicato esclusivamente nell'indice documenti apposto all'interno della copertina del fascicolo di parte"; b) "se, nel caso di produzione in giudizio mediante allegazione al fascicolo di parte di documento non indicato nell'indice documenti contenuto nell'atto di citazione notificato alla controparte, costituisca violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. Trans. Codice di procedura civile la mancanza di comunicazione del documento alla controparte ai sensi dell'art. 170 c.p.c., u.c.".

3.1.1.- Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo del ricorso principale, al cui accoglimento era condizionato.

3.2.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale la banca denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza. Formula, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: "se, ritenuta dal giudice di merito l'irrelevanza probatoria di un documento acquisito agli atti del giudizio e, comunque, la inopponibilità dello stesso alla parte contro la quale è prodotto (stante la carenza di prova della sua ricezione) costituisca motivo di nullità della sentenza il contrasto tra la motivazione della pronunciata irrilevanza del documento ed il dispositivo che, in accoglimento di quanto il documento era finalizzato a provare, condanni la parte secondo le sue risultanze".

Appendice: i testi delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione

3.2.1.- Il secondo motivo ricorso incidentale correttamente inteso come denuncia di vizio di motivazione contraddittoria ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 - è fondato perché la sentenza impugnata, dopo avere escluso qualsiasi rilevanza dell'opposizione e della richiesta di congelamento del conto contenute nella lettera del ... maggio 2003, trattandosi di missiva di cui non era provata la ricezione da parte della banca, e pur avendo dato atto del contenuto del telegramma spedito il ... maggio 2003, con il quale l'attore si era limitato a chiedere notizie sul saldo del conto corrente, ha contraddittoriamente affermato che il diritto del ... (fratello del de cuius) era costituito proprio da una quota (25%) del saldo esistente alla data dell'invio del telegramma. È evidente la contraddittorietà con l'affermata legittimità del comportamento della banca, la quale ha correttamente consentito alla cointestataria di operare sul conto corrente in assenza di opposizione del coerede. Operazioni di cui il Tribunale non ha tenuto conto al fine di determinare il saldo al momento della chiusura del conto corrente.

Si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale ... in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2014

Appendice: i testi delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione

Il mutuo troppo gravoso è annullabile.



Riferimento a sentenza, della Suprema Corte di Cassazione, Sezione I, n. 350 del 9 Gennaio 2013.

... TESTO INTEGRALE ...

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- ... *(la cliente, che ha contratto il mutuo)* ha convenuto in giudizio la ... *(banca)* lamentando che il tasso applicato al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato il ...9.1996 per l'acquisto della propria casa era da considerare usurario. Il Tribunale ... ha rigettato la domanda volta a sentir accertare l'illegittimità della misura degli interessi stabiliti nel contratto di mutuo, in relazione alla rata di Euro ... richiesta con lettera del ...11.2001, sulla base della considerazione che, ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, per la determinazione degli interessi usurari i tassi effettivi globali medi rilevati dal Ministero del Tesoro ai sensi della citata legge devono essere aumentati della metà. Considerato che il D.M. 27 marzo 1998, emesso dal Ministero del Tesoro, prevedeva per la categoria dei mutui il tasso dell'8.29%, ha quindi, escluso che il tasso contrattualmente fissato potesse essere ritenuto usurario.

La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado evidenziando che i motivi posti a base dell'appello erano aspecifici rispetto alla motivazione della decisione del Tribunale. L'appellante si era limitato ad invocare apoditticamente la natura usuraria degli interessi pattuiti senza contestare i parametri adottati dal primo giudice per valutare la fondatezza della domanda e senza indicare, in concreto, le ragioni di fatto e di diritto idonee a ribaltare la decisione impugnata. Privi di rilevanza erano i riferimenti allo scopo per cui era stato stipulato il mutuo. Infine, la maggiorazione del 3% prevista per il caso di mora non poteva essere presa in considerazione, data la sua diversa natura, nella determinazione del tasso usurario. Da ultimo, ha ritenuto che le richieste istruttorie di ordinare ex art. 210 c.p.c., l'esibizione del carteggio intercorso tra le parti e di ctu contabile che quantificasse le differenze incassate in eccedenza dalla Banca fossero inammissibili per la loro genericità e per il carattere meramente esplorativo nonché prive di attinenza con i motivi posti a base del gravame.

Inammissibili erano le deduzioni per la prima volta proposte nella comparsa conclusionale ove ... *(la cliente, contraente il mutuo)* cercava di sopperire alle carenze del gravame, indicando, per la prima volta, i tassi, a suo dire applicati (e non quelli pattuiti rilevanti ai fini

Appendice: i testi delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione

dell'azione proposta) ed il tasso soglia che riteneva superato.

I motivi, sul punto, non erano specifici.

2.- Contro la sentenza di appello parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali denuncia 1) vizio di motivazione e 2) violazione dell'art. 1421 c.c.. Resiste con controricorso la ... (*banca*) quale procuratore della s.r.l. ... in luogo della s.p.a. ... quale procuratore di ... nonché quale procuratore della s.p.a. ... quale procuratore di ... (*banca*).

3.1.- Il primo motivo, sub a), contiene riferimenti alla nullità della clausola determinativa degli interessi (con riferimento al tasso ABI) che risulta si proposta in primo grado ma, sebbene implicitamente disattesa dal Tribunale, non risulta specificamente (ma neppure genericamente) riproposta in appello (v. trascrizione dell'atto di appello alle pagg. 3 e 4 del ricorso).

Si che la relativa censura è inammissibile.

Il profilo della censura relativo all'anatocismo che neppure è menzionato nella sentenza impugnata risulta dedotto in appello "in considerazione del fatto che con il piano di ammortamento la Banca ha di fatto applicato l'anatocismo vietato dalla legge"

Nel motivo di ricorso, invece, parte ricorrente lamenta che la banca "pretende interessi sugli interessi infrannuali come emerge dalle quietanze esibite".

Trattasi di censura affatto nuova - oltre che generica - come tale inammissibile.

3.2.- Quanto al profilo sub b) (usurarietà dei tassi) va rilevato che parte ricorrente deduce che l'interesse pattuito (inizialmente fisso e poi variabile) era del 10.5%, in contrasto con quanto è previsto dal D.M. 27 marzo 1998, che indica il tasso praticabile per il mutuo nella misura dell'8.29%.

Tale tasso dovrebbe ritenersi usurario a norma della L. n. 108 del 1996, art. 1, comma 4, tanto più ove si consideri che fu richiesto per l'acquisto di un bene primario quale la casa di abitazione e che dovrebbe tenersi conto della prevista maggiorazione di 3 punti in caso di mora.

La censura sub b), nella parte in cui ripete l'assunto - già correttamente disatteso dalla Corte di merito - secondo cui la natura usuraria discenderebbe dalla finalità del mutuo, contratto per l'acquisto della propria casa, è infondata in quanto, ai sensi del nuovo testo dell'art. 644 c.p., comma 3, sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge ovvero "gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria".

E, a tale scopo, non è sufficiente dedurre che il mutuo è stato stipulato per l'acquisto di

Appendice: i testi delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione

un'abitazione.

La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell'atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 5324/2003). 3.3.- Sulla censura sub c) (relativa al mancato accoglimento di istanze istruttorie) va ricordato che "il provvedimento di cui all'art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione" (Sez. 2, Sentenza n. 22196 del 29/10/2010). Peraltro, l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c., non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione (Sez. 1, Sentenza n. 149 del 10/01/2003), come nella concreta fattispecie. Il ricorrente, poi, nulla deduce in ordine alla decisività di tale mezzo istruttorio, anche in considerazione di ciò, che la domanda era limitata alla rata richiesta con lettera del ...11.2001 e il cui importo risulta determinato in Euro ..., in relazione alla quale soltanto erano state formulate le conclusioni in primo grado e in appello ("la non debenza dell'importo reclamato dalla banca"). 4.- Quanto al secondo motivo, la censura è infondata, posto che, pur trattandosi di questione (di diritto) rilevabile d'ufficio (nullità della convenzione di interessi usurari), gli elementi in fatto sui quali la questione era fondata e, dunque, l'indicazione del tasso applicato contenuta (soltanto) nella comparsa conclusionale non poteva che essere ritenuta tardiva, tenuto conto della necessità che i motivi di appello, ex art. 342 c.p.c., siano specifici e che con la comparsa conclusionale non possono essere dedotte nuove circostanze di fatto che non siano state già dedotte con l'atto di appello. È vero, infatti, che la deduzione della nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere avanzata anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, ma ciò a condizione che "sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio" (Sez. 1, Sentenza n. 21080 del 28/10/2005).

Appendice: i testi delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione

5.- Infine, quanto alle difese della banca e alla reiterazione della questione di nullità dell'atto di citazione, va rilevato che non risulta impugnata con ricorso incidentale l'affermazione della sentenza della corte di merito (che la resistente ritiene erronea) circa la necessità di riproposizione della questione stessa con appello incidentale e la conseguente inammissibilità dell'eccezione. Si che sul punto si è formato il giudicato interno.

Da ultimo, quanto all'asserita carenza di interesse ad agire dell'attrice in ordine alla proposta domanda di accertamento negativo, è appena il caso di evidenziare che l'interesse è sorto dalla richiesta rivolta dalla banca alla mutuataria. Richiesta che si assume relativa a somme non dovute, previa declaratoria di nullità della pattuizione di interessi che si assumono usurari. 6.- La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta (determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora) con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello ... in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2013.